

ALLEGATO C ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 41 D.D. 12.04.2016

Il disciplinare tecnico-economico per la concessione in uso degli Alpeggi Bassi della Val d'Ambiez

Prato di Sotto, Prato di Sopra e Malga Senaso di Sotto

(proprietà del Comune di San Lorenzo Dorsino)

L'Amministrazione Comunale di San Lorenzo vuole valorizzare l'insieme degli alpeggi di proprietà. Per perseguire questo obiettivo il principale strumento risulta essere un'equilibrata conduzione del pascolo. Esso permette una gestione sostenibile dell'alpeggio, sia per i caratteri agro-zootecnici sia per quelli storico-culturali. Il disciplinare tecnico è redatto allo scopo di definire le superfici interessate, le modalità del pascolamento ed i compiti degli attori coinvolti.

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento denominato **"disciplinare tecnico - economico"** fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto d'affitto degli Alpeggi bassi della Val d'Ambiez.

L'oggetto del contratto consiste nell'utilizzazione degli Alpeggi Bassi della Val d'Ambiez, considerati nel complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Gli alpeggi interessati sono quelli di Malga Senaso di Sotto, Malga Prato di Sopra e parte bassa di Malga Prato di Sopra.

Art. 2 - Descrizione dei pascoli

Con riferimento alle superfici di pascolo individuate dalla cartografia allegata, la consistenza dell'alpeggio è data dalle seguenti superfici lorde comprensive di diversa copertura del suolo e tara di pascolo (come da fotointerpretazione consultabile):

Unità di pascolo	Superficie lorda pascolabile (ha)	Zone comprese
Prato di Sotto	23	C.C. San Lorenzo
Senaso di Sotto	15	
Prato di sopra *	53*	
Alpeggi bassi Val d'Ambiez	91	

* La superficie totale lorda pascolabile di "Prato di sopra" ammonta a 53 ha, il presente disciplinare regolamenta/concede 20 ha lordi (evidenziate in arancio sulla cartografia allegata).

Compresi nel complesso pascoli sono presenti:

- N° 1 fabbricato: stallone, comprensivo di casina, a Malga Senaso di Sotto (363 mq). dotato di impianti ed attrezzature.

La superficie oggetto di contratto è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiari ed edificiali:

Unità di pascolo	Area pascolabile netta(ha)	Particelle catastali	Area pascolabile lorda(mq)	Area tot catasto (mq)	Comune Catastale
Alpeggi bassi Val d'Ambiez	57*	.564	79	79	San Lorenzo
		.566	47	47	
		.568	57	57	
		4983/1	678.597	2.948.831	
		4983/3	1.170	1.170	
		4987	108.717	3.747.161	
		4990/1	120.036	3.543.428	

* V'è esclusa dalla superficie netta di 57 ha un'area pascolabile netta AGRONOMICA di 20 ha del pascolo di Prato di Sopra (evidenziata in giallo sulla cartografia allegata).

In allegato è riportata la cartografia catastale delle aree pascolabili.

*Tutti gli articoli seguenti sono riferiti esclusivamente all'area pascolabile esclusa l'area pascolabile netta AGRONOMICA di 20 ha del pascolo di Prato di Sopra (evidenziata in giallo sulla cartografia allegata):

Art. 3 - Destinazione del pascolo (in relazione al bestiame alpeggiato)

Il pascolo in oggetto è destinato prioritariamente all'allevamento di:

- ☒ vacche da latte
- ☒ bovini in allevamento
- ☒ bovini da ingrasso
- ☐ capre da latte
- ☐ ovicaprini da allevamento/carne
- ☐ equini

In particolare:

- i pascoli di Malga Prato di Sopra sono destinati ai bovini asciutti;
- i pascoli di Malga Prato di Sotto e Malga Senaso di Sotto sono destinati obbligatoriamente alle vacche da latte;

In generale è da evitare il pascolo promiscuo di giovenche da riproduzione e vacche nutrici con vitello.

Art. 4 - Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 80 giorni, potrà di regola iniziare il 10 giugno d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste P.A.T., tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 5 - Determinazione del carico

Il carico minimale previsto è di:

- 35 UBA bovine totali

In particolare:

- 9 UBA per Prato di Sopra (bovini asciutti)
- 16 UBA per Prato di Sotto (vacche da latte)
- 10 UBA per Senaso di Sotto (vacche da latte)

Il carico potrà essere rideterminato alla fine del secondo anno di contratto a seguito di valutazioni agro-zootecniche specifiche.

NB: U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- ✓ 1 vacca da latte = 1 U.B.A.
- ✓ 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- ✓ 1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ 1 bovino sotto i 6 mesi = 0,25 UBA
- ✓ 1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- ✓ 1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- ✓ 1 ovicaprino adulto=0,15 UBA

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 20% (venti percento). Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico e potrà comunque essere rivista in accordo con il proprietario sulla base di particolari andamenti stagionali e/o evidenze sperimentali basate sul pascolamento effettivo dell'intera area.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate all'affittuario al prezzo medio giornaliero di € 1,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione. Allo scopo di agevolare l'introduzione dell'applicazione del disciplinare, il valore della penale è stabilito in 0,50 euro per i primi due anni di contratto.

Fatti salvi i casi di forza maggiore (es. infortunio, malattia, ...), qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo UBA stabilite, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto.

Nel caso in cui il pascolo non sia monticato l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 - Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, il pascolo è utilizzato principalmente per il pascolo di bovini. Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- **La presenza di capi ovi-caprini è ammessa nella percentuale massima del 5%**
- **La presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 20%**

Art. 7 - Condizioni igienico - sanitarie

L'affittuario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare al pascolo animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

L'affittuario si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffusive indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, l'affittuario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;
- si impegna a monticare esclusivamente bestiame di stalle "indenni".

L'affittuario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive.

Per motivi igienico-sanitari i bovini non dovranno interferire con gli ovicaprini pascolanti nei pascoli alti, con particolare attenzione per la zona di Malga Prato di Sopra.

Inoltre nel caso di decesso di capi, l'affittuario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse, fatte salve le procedure di legge esistenti (informazione all'autorità competente ecc...).

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto del Reg. CE. 853/04 e della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione

Art. 8 - Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del affittuario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi (es. imbiancatura locali, pulizia locali, canali e cisterne, fornitura e manutenzione estintori, pulizia della stufa e della canna fumaria, riparazioni minimali, ecc.). All'affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente disciplinare e nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto all'affittuario che, entro **quindici giorni**, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In tal caso, l'affittuario si impegna a provvedere, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenga la proprietà può procedere alla revoca dell'affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del affittuario. L' affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del affittuario sono a carico dello stesso.

Art. 9 - Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l'affittuario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto dell'alpeggio. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, l'affittuario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dal canone di affitto.

Nel caso di allargamenti pascolo, la superficie oggetto del miglioramento, durante il primo anno, dovrà essere esclusa dalla attività di pascolo – ad opera dell'affittuario - tramite apposita recinzione, al fine di garantire lo sviluppo dello strato erbaceo nel migliore dei modi.

Le migliorie da eseguire da parte dell'affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo d'affitto, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in pristino a proprie spese.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e l'affittuario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari da eseguirsi, in "conto affitto", direttamente dall'affittuario. Quest'ultimo è tenuto

a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel verbale di consegna annuale.

Di norma i lavori straordinari così assegnati non possono superare un valore monetario pari al 50% del canone di affitto.

Qualora non vi provveda l'affittuario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto.

E' a carico dell'affittuario lo sfalcio annuale di una superficie costituita da specie nitrofile, piccoli arbusti o megaforbie; la superficie è quantificabile in 5.000 mq all'anno, la localizzazione delle superfici come pure le modalità e la tempistica saranno annualmente indicate all'interno del verbale di consegna della malga stessa.

Art. 10 - Oneri generali a carico dell'affittuario

Durante la gestione del pascolo, l'affittuario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

L'affittuario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio l'affittuario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81-2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

L'affittuario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete all'affittuario, va segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo d'affitto, il conduttore è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, l'affittuario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 11 - Oneri particolari dell'affittuario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga l'affittuario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) il bestiame di proprietà del conduttore deve rappresentare almeno il 40% delle UBA monticate, salvo diversa disposizione del Comune; oltre a questo, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- c) l'eventuale pascolo in bosco e la custodia del bestiame vanno effettuati nel rispetto degli artt. 17-19
- d) se presenti, i suini sono limitati al numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame;
- e) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti al pascolo solo se in regola con le norme sanitarie e assicurative. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- f) è ammesso nel pascolo il collocamento di apiari, previa apposita comunicazione alla proprietà;
- g) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. E' fatto divieto di fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- h) alla fine del periodo di monticazione l'affittuario deve lasciare gli immobili in piena efficienza e a disposizione della proprietà;
- i) alla fine del periodo di monticazione deve provvedere alla rimozione di tutte le recinzioni installate durante la stagione;

- j) in caso di decesso di capi è fatto obbligo il pronto smaltimento della carcassa sia per motivi sanitari, che per aspetti legati alla presenza di grandi carnivori; sono fatte salve le procedure di legge esistenti (informazione all'autorità competente ecc...);
- k) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, l'affittuario si impegna a:
- arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria di strade d'accesso all'alpe, fabbricati, sentieri, acquedotti, strutture d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione delle stalle e di tutti i locali in genere.
- l) si specifica fin d'ora, che durante le stagioni estive potranno esser organizzate sporadicamente dall'Amministrazione Comunale/A.P.T. alcune manifestazioni in Val d'Ambiez, e pertanto, previo avviso, il concessionario dovrà collaborare a tali iniziative nonché, all'occorrenza, concedere l'uso di limitati spazi pascolivi per la durata della manifestazione, spostando momentaneamente l'attività pascoliva in zone limitrofe alla manifestazione, garantendo così la sicurezza dei partecipanti.
- m) a Malga Senaso di Sotto è obbligatoria per la durata contrattuale la trasformazione del latte prodotto in malga; il gestore della malga e l'eventuale custode e casaro dovranno conoscere la lingua italiana, scritta e parlata.
- n) è data facoltà di vendere il latte ed i prodotti derivanti dalla trasformazione del latte prodotti nella malga Senaso di Sotto nel locale sito a piano terra della stessa, adibito a "locale vendita".

Art. 12 - Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, la proprietà potrà provvedere a:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio ed eventuali opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l'affittuario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli nelle strade e nei sentieri d'accesso alla stessa, riportando il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo

Art. 13 - Occupazione suolo di pascolo

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di 1 ettaro, l'affittuario non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di affitto; qualora invece l'occupazione dovesse estendersi a più di 1 ettaro di terreno, e sempre all'inizio dell'annata monticatoria, all'affittuario verrà corrisposto un indennizzo *una tantum*, di un importo corrispondente al canone di una U.B.A. per ogni ettaro occupato oltre 1 ettaro.

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dal Comune durante la validità della concessione, nell'ambito del pascolo, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni pascolo.

Art. 14 - Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione l'affittuario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 15 - Durata dell'affitto-concessione

La durata dell'affitto concessione è di 5 (cinque) anni. Dopo i primi due anni l'affittuario e/o il proprietario hanno la possibilità di recedere dal contratto senza penalità alcuna. Eventuale disdetta è da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno. In assenza di tale comunicazione la durata del contratto è di anni 5 (cinque).

TITOLO II

ASPETTI TECNICI

Art. - 16 Generalità

L'affittuario si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2. "Pagamenti agroambientali" del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 e dalle relative disposizioni attuative.

Art. - 17 Gestione degli animali al pascolo

- 1) Tutta la superficie del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il pascolamento dovrà riguardare tutta la superficie pascolabile individuata dalle cartografie allegate; la superficie stessa dovrà essere percorsa per intero entro la prima metà di luglio e almeno due volte per ogni stagione monticatoria. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malgaro si impegna a praticare lo sfalcio;
- 2) si deve evitare, per motivi igienico sanitari, interferenze tra i bovini e gli ovicapri pascolanti nei pascoli alti, da effettuarsi tramite filo pastore o tramite turnazioni del pascolo differenti;
- 3) va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio; la stabulazione notturna del bestiame non dovrà interessare le stesse superfici per oltre 7 gg e potrà interessare preferibilmente superfici invase da arbusti (ginestra, rododendro, ontano verde, ecc.);
- 4) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile attuando un pascolamento veloce;
- 5) Il bestiame non va trattenuto nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale, se presenti stacciate il bestiame va tenuto all'esterno di esse;
- 6) Il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito all'interno delle aree comprese nelle cartografie allegate;
- 7) è assolutamente da evitare la stabulazione notturna all'interno della stalla, fatte salve situazioni di pericolo legate a situazioni meteoriche estreme;
- 8) per ridurre la presenza della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio. Indicativamente sono da prevedere n. 3 tagli da effettuarsi entro la metà di luglio ed a partire dalla prima settimana di monticazione; non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti; tali superfici sono individuate in fase di consegna nei modi definiti dall'art. 9.

Art. - 18 Integrazioni alimentari

- 1) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- 2) è possibile fornire agli animali concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca. I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga;

Art. - 19 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) Il letame prodotto dal bestiame va asportato, dalla concimaia esistente presso Malga Senaso di Sotto, e distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- 2) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- 3) non è ammesso l'uso di concimi minerali;

Art. -20 Lavorazioni del latte

E' fatto d'obbligo la trasformazione del latte presso le strutture delle malga; è permessa la trasformazione del latte proveniente da alpeggi limitrofi; è assolutamente vietata l'introduzione di latte proveniente dal fondovalle. Oltre alle regole citate sopra menzionate, si consiglia inoltre il rispetto le seguenti regole:

- La trasformazione del latte utilizzando solo latte crudo nelle produzioni tipiche;
- Il non utilizzo di additivi nella fase di trasformazione anche se permessi dalla legislazione vigente; lo stesso vale per fermenti selezionati al di fuori dello stabilimento di trasformazione;
- La marchiatura delle forme prodotte, oltre che con i normali sistemi di identificazione del lotto di produzione e del bollo sanitario, anche con la lettera "M";
- La garanzia lungo tutta la filiera di produzione della rintracciabilità della materia prima e del prodotto finito;

TITOLO III PROCEDURE

Art. 21 - Commissione dell'Ente proprietario

Il Custode Forestale e/o l'assessore competente o suo sostituto è delegato dal Comune per il controllo dell'osservanza del presente Disciplinare Tecnico da parte dell'affittuario.

Di regola il Custode Forestale, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno tre sopralluoghi all'anno e precisamente:

- in occasione del carico;
- durante la stagione di alpeggio;
- in occasione dello scarico.

Il Custode Forestale ha il compito di riferire annualmente all'Ente proprietario circa l'operato, successivamente allo scarico, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda.

Art. 22 - Consegna e riconsegna

All'inizio e alla scadenza dell'affitto, la proprietà, rappresentata dal Custode Forestale e/o l'assessore competente o suo delegato, in contraddittorio con l'affittuario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna degli immobili, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico – economico.

Alla scadenza dell'affitto, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore dell'affittuario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che l'affittuario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affittuario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Disciplinare.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 – Vigilanza

Il Custode Forestale e/o l'assessore competente di cui all'art. 21 opera il controllo di quanto disposto dal presente disciplinare.

Art. 24 - Inadempienze e penalità

L'affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Vi è la possibilità di rescissione del contratto a seguito di gravi inadempienze.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

1. € 1,00 per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato per ogni giorno di alpeggio; tale valore è ribassato ad € 0,50 per il primo biennio di contratto.
2. mancato rispetto art 10 e 11 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo): € 200;
3. mancato rispetto art.17 (Gestione animali al pascolo): da 100 a 500€;
4. mancato rispetto art.18 (Integrazioni alimentari): € 300;
5. mancato rispetto art.19 (gestione deiezioni): € 500;
6. mancata manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle strutture è soggetta ad una penale di € 500;
7. mancata pulizia della concimaia e delle fosse biologiche: € 300;
8. € 10,00 al giorno per ogni UBA e per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio alpeggio (è ammessa una tolleranza di 10 gg);
9. l'uso di latte o altri prodotti lattiero-caseari proveniente dal fondovalle, per la trasformazione in alpeggio, è da considerarsi causa di rescissione di contratto.

Art. 25 - Inadempienze e penalità

Qualora il Concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga il Concedente si riserva la facoltà di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione delle malghe di proprietà per i successivi 5 anni.

Art. 26 – Revoca della concessione

In considerazione dei propri compiti connessi alla tutela del valore socio-economico dei beni oggetto del presente contratto, il Comune di San Lorenzo Dorsino si riserva il diritto, a proprio giudizio insindacabile, di revocare la concessione in ogni tempo, in presenza di cattiva conduzione, di episodi di carattere penale, di mancato rispetto di clausole contrattuali e per pubblico interesse, con preavviso scritto e raccomandato di mesi tre. Si fa salva la facoltà del Comune di San Lorenzo Dorsino di richiedere il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, diretto ed indiretto, causato dal concessionario.

Luogo e data

Per l'Ente proprietario

Sig.

Per l' Affittuario

Sig.

IL VERBALE DI CARICO E SCARICO

**Alpeggi Bassi della Val d'Ambiez
Comune di San Lorenzo Dorsino (TN)**

☐ consegna primaverile

VERBALE DI

degli Alpeggi bassi della Val d'Ambiez
(Laon, Prato di Sotto, parte bassa Prato di sopra, Senaso
di Sotto)

☐ riconsegna autunnale

di proprietà del **Comune di San Lorenzo Dorsino (TN) – c.c. San Lorenzo**

affidata alla Ditta

con durata della locazione dal al

Addìin Comune di San Lorenzo Dorsino

- Visto il quaderno d'onere del contratto di affittanza con particolare riguardo ai lavori che l'affittuario deve eseguire in proprio in aggiunta al pagamento del canone d'affitto;
- Data la lettura del predetto Disciplinare Tecnico-Economico;
- Visto il carico stabilito dal Disciplinare Tecnico predisposto dal Comune di San Lorenzo Dorsino in U.B.A. e verificata la tolleranza in U.B.A.;
- Verificato lo stato delle strutture, dei mobili in esse contenuti, dei pascoli

I SOTTOSCRITTI:

- Rappresentante del Il Comune di San Lorenzo Dorsino
- Rappresentante dell'affittuario
- **Rappresentante del Consorzio di Vigilanza Boschiva:**

Si sono portati in sopralluogo sulla malga sopra citata ed hanno, di comune accordo, stabilito che:

l'Ente proprietario si impegna a realizzare le seguenti attività di manutenzione:

.....
.....
.....
.....
.....

- l'affittuario inoltre ☐ dovrà eseguire

☐ ha eseguito

quanto segue:

Lavori ordinari	Descrizione particolareggiata e localizzazione	Stima		
		€	ore	complessivo
1. manutenzione e pulizia edifici sopra elencati				
2. Corretto accumulo e smaltimento dei RSU				
3. sfalcio infestanti				
4. spargimento deiezioni				
5. recupero recinzioni				
6. Altri				

Sono state constatate le seguenti inadempienze:

.....
.....
.....
.....
.....

per le quali l'Ente applicherà a carico del malgaro la penale di € (diconsi €.....) come previsto nel contratto d'affittanza e nel citato Disciplinare Tecnico-Economico.

I lavori saranno eseguiti dall'Ente stesso con una maggiorazione del % sugli importi a carico del malgaro per spese di gestione.

L'Ente si impegna a provvedere entro il termine digiorni dall'esecuzione dei lavori mancanti o di esecuzione deficiente.

La relativa spesa di € più € per spese di gestione, sarà prelevata dal deposito cauzionale a suo tempo effettuato dal malgaro, il quale deposito dovrà essere reintegrato pena la rescissione del contratto.

Il presente verbale viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, viene sottoscritto.

Addì,

Il rappresentante del Comune di San Lorenzo Dorsino

L'affittuario

il Custode forestale